



**ANIGAS**

Associazione Nazionale Industriali Gas

# Statuto

11 luglio 2013



## *Indice*

### **TITOLO I - COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI**

[Art. 1 - Costituzione, Denominazione](#)

[Art. 2 - Sede](#)

[Art. 3 - Scopi](#)

### **TITOLO II - SOCI**

[Art. 4 - Requisiti](#)

[Art. 5 - Ammissione](#)

[Art. 6 - Obblighi e Durata](#)

[Art. 7 - Contributi](#)

[Art. 8 - Sanzioni](#)

[Art. 9 - Cessazione della condizione di socio](#)

### **TITOLO III - L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE**

[Art. 10 - Elencazione degli Organi](#)

[Art. 11 - Assemblea](#)

[Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea](#)

[Art. 13 - Costituzione dell'Assemblea](#)

[Art. 14 - Attribuzioni dell'Assemblea](#)

[Art. 15 - Consiglio Direttivo](#)

[Art. 16 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo](#)

[Art. 17 - Presidente](#)

[Art. 18 - Comitato di Presidenza](#)

[Art. 19 - Proviviri](#)

[Art. 20 - Collegio dei Revisori contabili](#)



[Art. 21 - Tesoriere](#)

[Art. 22 - Disposizioni generali delle cariche](#)

[Art. 23 - Direttore Generale](#)

[Art. 24 - Commissioni Tecniche](#)

#### **TITOLO IV - IL FONDO COMUNE - IL BILANCIO PREVENTIVO E IL BILANCIO CONSUNTIVO**

[Art. 25 - Fondo comune](#)

[Art. 26 - Bilancio Preventivo](#)

[Art. 27 - Bilancio Consuntivo](#)

#### **TITOLO V - LE MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E LO SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

[Art. 28 - Modificazioni dello Statuto](#)

[Art. 29 - Scioglimento dell'Associazione](#)



## TITOLO I

### COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI

#### *Art. 1*

#### **Costituzione, Denominazione**

È costituita l'Associazione Nazionale Industriali Gas, in forma abbreviata ANIGAS.

Essa aderisce a Confindustria e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, assumendo il ruolo di componente nazionale di categoria del sistema di rappresentanza dell'industria italiana, come tale definito dall'art. 2 dello Statuto della Confederazione stessa. In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti, per sé e per i propri soci, di seguito indicati anche come imprese associate.

L'Associazione può aderire ad Associazioni nazionali, comunitarie e internazionali d'interesse, nonché a Federazioni di Settore di Confindustria, con delibera del Comitato di Presidenza.

#### *Art. 2*

#### **Sede**

L'Associazione ha sede legale in Roma.

Con deliberazione del Comitato di Presidenza possono essere istituiti uffici distaccati e delegazioni in Italia e all'estero.

#### *Art. 3*

#### **Scopi**

Nell'ambito delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del sistema, l'Associazione ha per scopi:

- a) di rappresentare, nei limiti del presente statuto, le imprese associate assicurandone un'armonica tutela degli interessi nei rapporti con le istituzioni e le amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali nazionali, comunitarie ed internazionali, nonché con ogni altra componente della Società;



- b) di favorire e promuovere ogni iniziativa diretta a comunicare una corretta immagine del settore rappresentato;
- c) di raccogliere, elaborare e diffondere, in forma aggregata, tutti quegli elementi informativi nel campo normativo, industriale, tecnico ed economico riguardanti le attività delle imprese associate; di organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche, studi, dibattiti, convegni su temi di generale interesse del settore rappresentato;
- d) di stipulare contratti collettivi di lavoro riguardanti il settore rappresentato, anche unitamente ad altre Associazioni e tutelare le attività delle Imprese associate sul piano sindacale, anche fornendo assistenza nelle eventuali controversie.

L'Associazione è apolitica e apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.

L'Associazione adotta il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi, che costituiscono parte integrante del presente Statuto, ispira ad essi le proprie modalità organizzative e i propri comportamenti e impegna le aziende associate alla sua osservanza.

L'Associazione può costituire servizi autonomi per svolgere attività di interesse delle imprese associate, previa approvazione da parte dell'Assemblea.

I compiti, la forma organizzativa ed i limiti di autonomia vengono definiti dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione non persegue scopi di lucro e non ha natura commerciale.

L'Associazione può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.



## TITOLO II

### SOCI

#### *Art. 4*

#### **Requisiti**

Possono aderire all'Associazione, come associati effettivi, tutte le imprese, sotto qualsiasi forma costituite, operanti nei settori dello stoccaggio, del trasporto, della distribuzione, della vendita di gas naturale sul mercato finale, della vendita all'ingrosso, del trading e della rigassificazione di gas naturale liquefatto.

L'adesione di imprese con contratto collettivo di lavoro diverso da quello stipulato dall'Associazione non comporta la tutela sul piano sindacale.

Possono inoltre aderire all'Associazione, in qualità di associati aggregati, altre Associazioni che presentino elementi di complementarietà e di strumentalità con gli associati effettivi.

Il numero degli associati aggregati non deve alterare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione.

Le imprese aderenti vengono iscritte nel Registro delle Imprese, tenuto da Confindustria, il quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza al sistema confindustriale.

#### *Art. 5*

#### **Ammissione**

L'ammissione dei soci avviene a seguito di regolare domanda sottoscritta dal Titolare o Legale rappresentante dell'impresa, contenente la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente statuto, dai Regolamento e dal Codice etico confederale.

La domanda deve essere corredata dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio contenente l'indicazione delle persone che hanno la legale rappresentanza e, nel caso di Società di capitale, i nominativi dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Nella domanda deve essere indicata la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione della sede principale e delle sedi secondarie, gli esercizi gestiti, il numero dei dipendenti, il volume di gas trattato nell'anno precedente a quello della domanda d'iscrizione e quant'altro prevede l'apposito modulo di iscrizione.



Le domande di adesione vengono approvate dal Consiglio Direttivo. In caso di rigetto l'impresa può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

#### *Art. 6*

### **Diritti, Obblighi, Durata**

Gli associati effettivi hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza, tutela, assistenza, informazione e consulenza poste in essere dall'Associazione. Hanno inoltre diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi associativi, purché in regola con gli obblighi statutari.

Per gli associati aggregati sono escluse tutte le prestazioni che comportano l'assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale. Il diritto di elettorato passivo dei soci aggregati è limitato al Consiglio Direttivo. A condizione di reciprocità, il socio aggregato si impegna a condividere le proprie prestazioni con l'Associazione.

L'ammissione a socio comporta l'obbligo di osservare il presente statuto nonché il Codice etico confederale, oltre alle deliberazioni degli organi associativi. Il socio inoltre ha l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della sua appartenenza al sistema confederale. In particolare, l'associato ha l'obbligo di partecipare attivamente alla vita associativa, di versare i contributi associativi e di fornire all'Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati, i documenti e le informazioni necessari all'aggiornamento del Registro delle Imprese o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari.

Le imprese associate non possono, né direttamente né tramite aziende controllate, far parte contemporaneamente di altre Associazioni costituite per scopi analoghi o la cui attività risulta incompatibile con i fini dell'Associazione.

L'iscrizione decorre dal 1° giorno del semestre in cui ha ottenuto l'approvazione del Consiglio Direttivo ed ha validità per due anni; in seguito s'intende tacitamente rinnovata di anno in anno qualora non sia stata data disdetta scritta a mezzo lettera raccomandata entro il 30 settembre dell'anno in scadenza. La disdetta data oltre detto termine comporta l'obbligo al pagamento della quota associativa per il semestre seguente.

Il cambiamento della ragione sociale di un'azienda associata non estingue il rapporto associativo.



Le imprese associate si impegnano a comunicare, entro il primo trimestre di ogni anno l'aggiornamento relativo ai dati forniti in occasione dell'iscrizione. Anigas è impegnata a promuovere il completo inquadramento delle proprie imprese associate nel sistema associativo territoriale, anche attraverso la stipula di convenzioni di completo inquadramento secondo gli schemi tipo elaborati in sede confederale.

#### *Art. 7*

### **Contributi**

Tutte le imprese associate, intendendosi per tali ogni singola impresa sotto qualsiasi forma costituita, devono corrispondere annualmente all'Associazione un contributo determinato sulla base del Bilancio preventivo approvato dall'Assemblea.

Il contributo è composto da due quote:

- una quota fissa, uguale per tutte le imprese;
- una quota variabile in funzione di parametri relativi alla dimensione economica della singola impresa.

Alle aziende che non applicano il contratto collettivo di lavoro sottoscritto dall'Associazione, verrà riconosciuta una riduzione della quota variabile relativa al parametro "numero dipendenti", secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo.

L'importo della quota fissa, le componenti che determinano la quota variabile e l'incidenza delle componenti vengono proposte dal Comitato di Presidenza e approvate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, in sede di approvazione del Bilancio preventivo.

Nella delibera contributiva di cui al paragrafo precedente vengono anche stabilite le modalità di determinazione del contributo a carico degli associati aggregati.

Nel caso di accertate e riconosciute necessità finanziarie straordinarie dell'Associazione, dipendenti da ragioni imprevedibili all'atto della determinazione annuale dei contributi ordinari, il Consiglio Direttivo può deliberare la corresponsione di un contributo straordinario aggiuntivo. La relativa deliberazione dovrà essere ratificata dall'Assemblea, in occasione della prima convocazione successiva a detto provvedimento.

I contributi ordinari annuali debbono essere versati dalle Associate in due rate semestrali scadenti il 31 gennaio ed il 31 luglio. Diverse modalità possono essere stabilite a norma degli articoli 15 e 17 del presente statuto.

Diverse modalità di versamento dei contributi ordinari annuali possono essere determinate dal Consiglio Direttivo, il quale determina altresì l'entità e le modalità di





versamento dell'interesse di mora nel caso di ritardato pagamento delle quote associative.

Gli eventuali oneri derivanti all'Associazione, nel caso di mancanza del doppio inquadramento di sue associate, determinano automaticamente un contributo aggiuntivo pari al maggior onere contributivo nei confronti di Confindustria.

#### *Art. 8*

### **Sanzioni**

Le imprese associate che si rendessero inadempienti agli obblighi derivanti dal presente statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) sospensione del diritto a partecipare all'Assemblea;
- b) decadenza dei loro rappresentanti che ricoprono cariche direttive nell'Associazione;
- c) sospensione del diritto alle prestazioni istituzionali dell'Associazione;
- d) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- e) espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto o dal Codice etico confederale.

Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, o anche cumulativamente, dal Consiglio Direttivo, in relazione alla gravità dell'inadempimento.

È ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Proviviri nel termine perentorio di quindici giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

#### *Art. 9*

### **Cessazione della condizione di socio**

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 6;
- b) per cessazione dell'attività esercitata, dal momento della formale comunicazione;
- c) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
- d) per espulsione nei casi previsti dall'articolo 8;
- e) perdita dei requisiti associativi.



In ogni caso il socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti, a norma dell'articolo 6 e dall'obbligo di pagamento dei contributi per la durata dell'iscrizione.

Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione e del sistema confederale.



### TITOLO III

## L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

#### *Art. 10*

#### **Elencazione degli Organi**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Comitato di Presidenza
- e) i Proviviri
- f) il Collegio dei Revisori contabili
- g) il Tesoriere

Le Aziende che dispongono fino ad un massimo di 50 voti spettanti in assemblea, possono costituire il Gruppo Piccole Imprese, che si doterà di un proprio Regolamento.

Nel quadro delle attività generali dell'Associazione, il Gruppo Piccole Imprese promuove l'esame delle problematiche specificatamente interessanti la piccola impresa, elabora proposte per la loro risoluzione e sviluppa le opportune azioni di tutela nell'ambito degli organi direttivi.

#### *Art. 11*

#### **Assemblea**

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle imprese associate in regola con il versamento dei contributi.

Ai fini del calcolo della percentuale dei voti, i voti spettanti alle imprese associate facenti parte dello stesso gruppo vengono unificati.

I voti spettanti in Assemblea sono calcolati in base ai contributi totali versati nell'anno precedente. Ai fini dell'assegnazione dei voti per l'assemblea si procederà nel modo seguente:

- 1 voto ogni 1.000 euro o frazione superiore alla metà fino a 100.000 euro;
- 1 voto ogni 1.500 euro o frazione superiore alla metà da 100.001 a 500.000 euro;
- 1 voto ogni 3.000 euro o frazione superiore alla metà oltre 500.001 euro.



Ai soci iscritti in corso d'anno e ai soci aggregati è attribuito un solo voto.

Ogni impresa associata può designare per ciascuna Assemblea un numero di delegati stabilito come segue:

- un delegato per le imprese associate che dispongono fino a 2 voti;
- due delegati per le imprese associate che dispongono fino a 50 voti;
- tre delegati per le imprese associate che dispongono di più di 50 voti.

Le imprese associate possono stabilire che di tutti i voti disponga uno solo dei loro delegati.

È ammessa la partecipazione per delega. Alla stessa persona non può essere data più di una delega per le votazioni. È consentita una pluralità di deleghe nell'ambito dei soci facenti capo allo stesso gruppo societario.

All'Assemblea partecipano il Presidente, i membri del Comitato di Presidenza, il Tesoriere ed i membri del Consiglio Direttivo, i Proviviri ed i Revisori contabili; essi tutti non hanno diritto al voto, salvo non competa loro quali delegati delle imprese.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal membro del Comitato di Presidenza da lui designato, o, in mancanza di designazione, dal più anziano di età dei membri del Comitato di Presidenza.

All'inizio della riunione, il Presidente chiama uno dei delegati a fungere da Segretario e designa due delegati quali Scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli Scrutatori.

#### *Art. 12*

### **Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea ha luogo in via ordinaria una volta l'anno; in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo, o ne facciano richiesta tante imprese associate che dispongano complessivamente di almeno un quinto del totale dei voti, o quando il numero dei componenti il Consiglio Direttivo si sia ridotto a meno di due terzi.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, con utilizzo di posta elettronica, fax o lettera raccomandata, almeno 15 giorni prima di quello fissato, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora e con l'indicazione degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata con preavviso di almeno cinque giorni, con utilizzo di posta elettronica o fax, purché non indetta per l'elezione del



Presidente o dei Proviviri o dei Revisori Contabili ovvero per lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei Liquidatori.

In occasione della comunicazione relativa alla convocazione in via ordinaria, deve essere comunicato ad ogni impresa associata il numero dei voti spettanti.

*Art. 13*

**Costituzione dell'Assemblea**

L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti delegati che dispongano della metà più uno dei voti spettanti a tutte le imprese associate.

Tuttavia, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è legalmente costituita quando siano presenti delegati che dispongano di almeno un terzo dei voti spettanti a tutte le imprese associate.

Qualora anche in seconda convocazione non si raggiungesse il numero legale e si trattasse di Assemblea ordinaria, si dovrà indire una nuova convocazione. In tal caso, il preavviso di cui all'art. 11 è ridotto a dieci giorni e l'Assemblea è validamente costituita quale che sia il numero dei voti spettanti ai delegati intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti e, in caso di scrutinio segreto, delle schede bianche o nulle.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente dell'Assemblea, ma alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto.

Le deliberazioni relative alla variazione della base associativa, di cui all'art. 15, devono essere prese con voto favorevole di almeno due terzi dei voti spettanti al complesso delle aziende associate.

Per le deliberazioni relative alle modificazioni del presente statuto e allo scioglimento dell'Associazione si applicano i successivi artt. 28 e 29.

*Art. 14*

**Attribuzioni dell'Assemblea**

All'Assemblea spetta:

- a) la nomina del Presidente e, previa determinazione del loro numero, dei membri del Comitato di Presidenza, secondo le modalità previste dagli artt. 17 e 18;
- b) la nomina dei componenti elettivi del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero, secondo le modalità previste dall'art. 15;
- c) la nomina del Tesoriere e la nomina dei componenti il Collegio dei Revisori contabili ed i Proviviri;



- d) l'approvazione del Bilancio consuntivo annuale e della relativa relazione;
- e) l'approvazione del Bilancio preventivo dell'anno in corso e della relativa relazione;
- f) l'approvazione delle conseguenti determinazioni contributive di cui all'art. 7;
- g) l'approvazione degli indirizzi generali dell'Associazione e del programma di attività proposto;
- h) le modificazioni dello Statuto;
- i) lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori;
- l) l'adesione a Federazioni di settore costituite in ambito di Confindustria;
- m) la costituzione del Gruppo Piccole Imprese.

L'Assemblea, con deliberazione del Consiglio Direttivo e con le modalità da questo definite, può essere interpellata per referendum. Le deliberazioni sono prese con le stesse modalità di cui all'articolo 13. Per la costituzione in prima convocazione, il referendum è valido se ad esso partecipa la metà dei voti più uno di quelli spettanti in totale a tutte le aziende associate.

I risultati del referendum devono essere portati a conoscenza di tutte le aziende associate.

#### *Art. 15*

### **Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 26 ad un massimo di 40 membri, compresi il Presidente, l'ultimo Past-President - purché ancora rappresentante di un'azienda associata - i membri del Comitato di Presidenza e il Tesoriere dell'Associazione che ne fanno parte di diritto.

Il Consiglio Direttivo può essere integrato da 3 componenti nominati dal Presidente nel corso del suo mandato, ferma restando la scadenza coincidente con quella ordinaria degli altri membri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni, viene eletto negli anni dispari e i suoi membri sono rieleggibili con il limite di quattro mandati consecutivi allo stesso titolo.

Nel caso cessino dalla carica durante il mandato uno o più membri, il Consiglio Direttivo può essere integrato per cooptazione. Se il numero dei Consiglieri eletti si riduce a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo decade.



La nomina dei componenti elettivi viene effettuata dall'Assemblea a scrutinio segreto secondo le seguenti modalità:

- a) la rappresentanza delle imprese associate è determinata con riferimento ai voti spettanti in Assemblea;
- b) i voti spettanti alle imprese associate facenti parte dello stesso gruppo vengono unificati ed esercitati come previsto dall'art. 11;
- c) le imprese o gruppi con un massimo di 50 voti ciascuno hanno diritto a nominare complessivamente in loro rappresentanza un minimo di 6 membri elettivi, dei quali almeno due competono alle imprese che operano nel settore delle vendite;
- d) le imprese o gruppi con più di 50 voti ciascuno hanno diritto a nominare complessivamente in loro rappresentanza un minimo di 12 membri elettivi, dei quali almeno 4 competono alle imprese che operano nel settore delle vendite.
- e) le imprese di cui ai punti c) e d) eleggono i propri rappresentanti nell'ambito di apposite liste, composte da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

Qualora si renda necessario, a seguito di variazione della base associativa, modificare le modalità di rappresentanza di cui ai punti c) e d), le variazioni dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno quattro volte all'anno o quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi membri.

È presieduto dal Presidente, o in sua assenza, dal membro del Comitato di Presidenza o dal Consigliere più anziano di età.

Alle riunioni partecipano, senza diritto al voto, il Direttore Generale dell'Associazione e i Revisori contabili.

Per la validità delle sedute è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti ed è ammessa la partecipazione in teleconferenza o videoconferenza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, tenendo conto anche degli astenuti.

La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta dal Presidente, o in sua assenza o impedimento, dal membro del Comitato di Presidenza più anziano di età, a mezzo di posta elettronica o fax, con preavviso di dieci giorni rispetto a quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il preavviso è ridotto a 5 giorni.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale da conservarsi agli atti. Il verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario incaricato e da due membri scelti dal Presidente all'inizio della riunione.

*Art. 16***Attribuzioni del Consiglio Direttivo**

Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) promuovere ed attuare quanto sia necessario o utile per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione ed indirizzarne l'attività;
- b) approvare i Bilanci dell'Associazione e le relazioni da presentare all'Assemblea;
- c) approvare i contributi ordinari annuali (quota fissa e quota variabile), le scadenze per il versamento e l'eventuale entità dell'interesse di mora nel caso di ritardato pagamento, proposti dal Comitato di Presidenza;
- d) deliberare sugli atti di carattere patrimoniale e finanziario che eccedono l'ordinaria amministrazione;
- e) deliberare sulla perdita della qualità di associato di singole imprese;
- f) eleggere, tra i rappresentanti delle imprese associate che abbiano maturato una significativa esperienza associativa, i componenti della Commissione di designazione per l'elezione del Presidente;
- g) decidere a scrutinio segreto sulle indicazioni proposte dalla Commissione di cui al punto precedente;
- h) proporre all'Assemblea il Presidente, i membri del Comitato di Presidenza ed il Tesoriere;
- i) chiedere la convocazione dell'Assemblea in via straordinaria, come previsto dall'art. 12;
- j) approvare i Regolamenti degli organismi interni;
- k) cooptare nuovi membri in sostituzione di quelli mancanti, come previsto dall'art. 15;
- l) approvare le proposte del Gruppo Piccole Imprese;
- m) approvare le domande di adesione all'Associazione;
- n) deliberare sulle sanzioni alle imprese associate che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente statuto, come previsto all'art. 8;
- o) deliberare sull'adesione ad Associazioni nazionali ed internazionali d'interesse e designare i propri rappresentanti;
- p) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente statuto.

Le deliberazioni previste al punto e) sono adottate con voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri presenti.



*Art. 17***Presidente**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

A tal fine, il Consiglio Direttivo, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del mandato del Presidente in carica, elegge a scrutinio segreto una Commissione di designazione composta da 3 o 5 membri, scelti tra i rappresentanti dei soci dell'Associazione che abbiano maturato una significativa esperienza in ambito associativo.

La Commissione di designazione, dopo ampia consultazione da svolgersi entro 60 giorni dall'elezione della stessa, sottopone al Consiglio Direttivo una o più candidature sulle quali lo stesso decide a scrutinio segreto.

Il Presidente dura in carica due anni e viene eletto negli anni pari. Può essere rieletto per un secondo biennio consecutivo e, con una maggioranza favorevole dei tre quinti dei votanti, per un terzo biennio consecutivo.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti.

In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Comitato di Presidenza con l'obbligo, però, di riferire alla medesima alla prima adunanza.

Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal membro del Comitato di Presidenza più anziano di età.

Il Presidente può dare delega per singoli atti ad uno dei membri del Comitato di Presidenza o al Direttore Generale.

*Art. 18***Comitato di Presidenza**

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente, dall'ultimo Past-President - purché ancora rappresentante di un'azienda associata - e dal Tesoriere, che ne fanno parte di diritto, e da un massimo di 10 membri.

I componenti del Comitato di Presidenza sono eletti dall'Assemblea ordinaria, previa determinazione del loro numero, su proposta del Presidente.

A tal fine, in una riunione successiva a quella di designazione e prima dell'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta al Consiglio Direttivo le



proposte sui componenti il Comitato di Presidenza ed il proprio programma sui quali lo stesso decide a scrutinio segreto.

I componenti il Comitato di Presidenza collaborano con il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione dell'Associazione.

I componenti il Comitato di Presidenza durano in carica due anni e scadono contemporaneamente al Presidente. Possono essere rieletti per non più di tre bienni successivi a quello dell'elezione. In caso di rielezione per un terzo biennio consecutivo è, però, necessaria una maggioranza favorevole dei tre quinti dei votanti.

L'elezione di due componenti del Comitato di Presidenza è riservata di diritto ad un rappresentante delle imprese associate che dispongono in Assemblea fino ad un massimo di 50 voti ciascuna.

Ai componenti il Comitato di Presidenza possono essere singolarmente attribuite deleghe di responsabilità per specifici settori di attività dell'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo.

Il Comitato si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi e, in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta di almeno due dei suoi componenti.

È presieduto dal Presidente, o in sua assenza, dal membro del Comitato di Presidenza più anziano di età.

Alle riunioni partecipano, senza diritto al voto, il Direttore Generale dell'Associazione e i Revisori contabili, in occasione dell'approvazione dei Bilanci dell'Associazione.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti ed è ammessa la partecipazione in teleconferenza o videoconferenza. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, tenendo conto anche degli astenuti.

La convocazione del Comitato di Presidenza è fatta dal Presidente, o in sua assenza o impedimento, dal membro del Comitato di Presidenza più anziano di età, a mezzo di posta elettronica o fax, con preavviso di dieci giorni rispetto a quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il preavviso è ridotto a 5 giorni.

Delle riunioni del Comitato di Presidenza viene redatto verbale da conservarsi agli atti. Il verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario incaricato e da due membri scelti dal Presidente all'inizio della riunione.

Al Comitato di Presidenza spetta:

- a) guidare l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) attuare le deliberazioni del Consiglio Direttivo;



- c) deliberare, in caso di urgenza, coi poteri del Consiglio Direttivo, sottoponendo le proprie deliberazioni alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima convocazione del medesimo;
- d) nominare il Direttore Generale dell'Associazione;
- e) deliberare sulla costituzione di uffici distaccati e delegazioni in Italia e all'estero;
- f) deliberare la determinazione dei contributi ordinari annuali (quota fissa e quota variabile) e le scadenze per il versamento da proporre al Consiglio Direttivo;
- g) approvare la struttura organizzativa dell'Associazione nonché la costituzione di Commissioni Tecniche, determinandone le competenze e provvedendo alla nomina dei Presidenti;
- h) nominare legali, esperti e periti per la tutela degli interessi dell'Associazione.

#### *Art. 19*

#### **Probiviri**

L'Assemblea, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente elegge, a scrutinio segreto, cinque Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di 3 preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione di appartenenza.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i 5 Probiviri eletti dall'Assemblea. Il Presidente del collegio è scelto tra gli altri 3 Probiviri con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti.



Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro sessanta giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione.

Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria. In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L'interpretazione del presente statuto, nonché ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva pertinenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'art 8, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i 5 Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, 3 Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea, convocati in collegio speciale.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

*Art. 20***Collegio dei Revisori contabili**

L'Assemblea ordinaria ogni quadriennio elegge, a scrutinio segreto, tre Revisori contabili effettivi e due supplenti, i quali durano in carica 4 anni e sono rieleggibili senza limite di mandato. L'Assemblea, in occasione dell'elezione, determina altresì il compenso dei Revisori effettivi.

A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le imprese associate.

È Presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Almeno due dei Revisori effettivi debbono essere iscritti nel Registro dei Revisori contabili.

Ciascun socio può votare per non più di tre candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e Revisori supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto il candidato più anziano di età.

Alla carica di Revisore contabile possono essere candidate anche persone esterne alle imprese associate.

La carica di Revisore contabile è incompatibile con tutte le altre cariche di Confindustria.

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione, verifica i Bilanci annuali e ne riferisce all'Assemblea con la relazione annuale sul Bilancio consuntivo.

I Revisori contabili partecipano, senza voto, alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo, i Revisori contabili supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti e, in caso di parità, subentra quello più anziano di età.

*Art. 21***Tesoriere**

Il Tesoriere è nominato dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Presidente, dura in carica due anni ed è rieleggibile.

A tal fine, in una riunione successiva a quella di designazione e prima dell'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta al Consiglio Direttivo una o più candidature sulle quali lo stesso decide a scrutinio segreto.

Il Tesoriere è membro di diritto del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza.

Il Tesoriere sovrintende all'amministrazione delle entrate e delle spese dell'Associazione, assicurandone la coerenza con il Bilancio preventivo approvato e le deliberazioni degli organi sociali. In accordo con il Direttore Generale assicura la predisposizione dei Bilanci annuali da sottoporre all'approvazione degli organi direttivi e dell'Assemblea.

*Art. 22***Disposizioni generali sulle cariche**

Le cariche elettive sono riservate ai rappresentanti delle imprese associate e debbono essere coperte da persone che abbiano una effettiva responsabilità di impresa, quali: il Titolare, il Legale Rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese di Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano membri del Consiglio di Amministrazione, Direttori Generali e, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti

Le cariche elettive negli organi associativi sono coperte a titolo gratuito.

Le votazioni concernenti l'elezione degli organi associativi vengono effettuate necessariamente ed inderogabilmente a scrutinio segreto.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, l'accesso alle cariche direttive di Presidenza e del Comitato di Presidenza dell'Associazione, è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata ed al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.

*Art. 23***Direttore Generale**

Il Direttore Generale è nominato dal Comitato di Presidenza che ne stabilisce la retribuzione.

Il Direttore Generale coadiuva il Presidente e i componenti il Comitato di Presidenza nell'esecuzione delle attività associative.

È responsabile del funzionamento della struttura associativa e sovrintende a tutta l'attività della stessa.

Cura i rapporti istituzionali e di immagine e comunicazione dell'Associazione.

Assicura la gestione amministrativa e finanziaria in accordo con il Tesoriere.

Stabilisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale a ruolo dell'Associazione.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza.

*Art. 24***Commissioni Tecniche**

Per garantire la più ampia partecipazione delle imprese associate alla determinazione degli indirizzi generali delle attività volte alla rappresentanza e alla tutela degli interessi, il Comitato di Presidenza istituisce Commissioni Tecniche, definendone le competenze e nominandone i Presidenti.

I membri delle Commissioni Tecniche sono scelti tra i rappresentanti delle imprese associate con il fine di assicurare apporti specialistici.



**TITOLO IV**  
**IL FONDO COMUNE - IL BILANCIO PREVENTIVO**  
**IL BILANCIO CONSUNTIVO**

*Art. 25*

**Fondo comune**

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dai contributi corrisposti dalle imprese associate ai sensi dell'art. 7;
- b) dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) da contributi volontari, elargizioni e lasciti a favore dell'Associazione, fatte a qualsiasi titolo.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quote a valere sul fondo medesimo.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti alle imprese associate, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

*Art. 26*

**Bilancio preventivo**

Per ciascun anno viene compilato il bilancio preventivo, costituito dal conto economico, accompagnato dalle Relazioni del Comitato di Presidenza e del Collegio dei Revisori contabili.

Il Bilancio preventivo, approvato dal Comitato di Presidenza, viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre e successivamente dell'Assemblea ordinaria.



*Art. 27***Bilancio consuntivo**

Per ciascun anno viene compilato il bilancio consuntivo, costituito da stato patrimoniale, conto economico e prospetto delle fonti e degli impieghi, accompagnato dalle Relazioni del Comitato di Presidenza e del Collegio dei Revisori contabili.

Il Bilancio consuntivo, approvato dal Comitato di Presidenza, viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo e successivamente dell'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo deve presentare il bilancio consuntivo al Collegio dei Revisori contabili un mese prima della data fissata per l'Assemblea.

Il Bilancio consuntivo e le inerenti Relazioni devono restare depositati in copia presso la sede principale dell'Associazione, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché le imprese associate possano prenderne visione.

Il bilancio consuntivo revisionato viene trasmesso a Confindustria.



## TITOLO V

### LE MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E LO SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

#### *Art. 28*

##### **Modificazioni dello Statuto**

Le modificazioni dello statuto sono deliberate dall'Assemblea, su formulazione e proposta del Consiglio Direttivo, con voto favorevole di almeno due terzi dei voti spettanti al complesso delle imprese associate.

Le imprese associate che in sede di Assemblea abbiano dissentito dalle modificazioni adottate hanno il diritto di recesso, da notificare 30 giorni dall'avvenuta comunicazione delle modificazioni statutarie.

Il recesso, per quanto riguarda il pagamento dei contributi, avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

#### *Art. 29*

##### **Scioglimento dell'Associazione**

L'Associazione può essere disciolta con deliberazione dell'Assemblea, con voto favorevole di almeno due terzi dei voti spettanti al complesso delle imprese associate.

L'Assemblea nomina il Liquidatore, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Le eventuali attività patrimoniali residuo possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.